

RACCOMANDAZIONI AL PAR. 18

Art. 1 (Oggetto)

- Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: “nel caso di aeroporti inseriti nel piano nazionale degli aeroporti la Giunta regionale provvede alla deroga con proprio atto autonomo, sentito il comune o i comuni sede dell’aeroporto e la provincia competente”.

Art. 2 (Definizione e ampliamento del contingente unificato di bacino e integrazione di nuovi Comuni)

- Comma 1: dopo le parole “sulla base dei seguenti elementi” aggiungere le parole: “riguardanti l’intero bacino”;
- Comma 1, lett. d): dopo le parole “poli fieristici” aggiungere le seguenti parole: “che comportino un incremento della domanda nell’intero bacino”;
- Comma 1, lett. g): eliminare (e conseguentemente rinominare le lettere seguenti).
- Comma 4, (i): dopo le parole “presentazione della richiesta” aggiungere le parole “- salvo quanto previsto dall’art. 63, c,3 – “

Art. 6 (Titolo per l’esercizio del servizio)

- Comma 3: eliminare il secondo periodo: “La validità delle licenze taxi è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per il rilascio del titolo e per l’esercizio della professione”.

Art. 7 (Requisiti per il rilascio del titolo)

- Comma 1, lett l): eliminare.

Art. 13 (Titoli di preferenza)

- Comma 1, lett.a): dopo le parole “in qualità” aggiungere le seguenti parole: “di collaboratore familiare e/o” e dopo le parole “degli artt.” aggiungere le seguenti parole: “18,”.

Art. 17
(Forme giuridiche del servizio)

- Comma 4: dopo le parole “Il titolare è tenuto a comunicare” inserire le parole “entro 30 giorni”

Art. 18
(Collaborazione familiare)

- Comma 1: dopo la lettera “g),” eliminare la lettera: “i),”;
- Comma 1: sostituire le parole “, k) e l)” con le parole: “e k) ”;
- Comma 2: eliminare (e conseguentemente rinumerare i commi successivi);
- Comma 11 (rinumerato in comma 10, a seguito dell’emendamento precedente): dopo le parole “superiore a” sostituire il numero “90” con il numero “60”.

Art. 19
(Sostituzione temporanea alla guida)

- Comma 1: dopo la lettera “h),” eliminare la seguente lettera: “i),”;
- Comma 1: sostituire le parole “, k) e l)” con le parole: “e k) ”;
- Comma 3: dopo le parole “categorie similari” aggiungere le parole “o sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore taxi.”
- Comma 7: dopo le parole “superiore a” sostituire il numero “90” con il seguente numero “60”.

Art. 20
(Secondo conducente)

- Comma 1: dopo la lettera “g),” eliminare la seguente lettera: “i),”;
- Comma 1: sostituire le parole “, k) e l)” con le parole: “e k) ”;
- Comma 2: eliminare (e conseguentemente rinumerare i commi successivi);
- Comma 5 (rinumerato in comma 4 a seguito dell’emendamento precedente): dopo le parole “categorie similari” aggiungere le parole “o sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore taxi.”
- Comma 8 (rinumerato in comma 7 a seguito dell’emendamento precedente): dopo le parole “superiore a” sostituire il numero “90” con il seguente numero “60”.

Art. 23
(Caratteristiche generali dei veicoli adibiti al servizio taxi)

- Comma 3: sostituire il comma con il seguente: “I finestrini laterali, il parabrezza ed il lunotto dei veicoli adibiti al servizio taxi possono essere oscurati con pellicole e/o con qualsiasi strumento, purché omologati, a condizione che i contrassegni del turno di servizio e la vetrofania di attestazione di conformità tariffaria risultino interamente leggibili dall’esterno.”

Art. 30
(Taxi di scorta)

- Rubrica: aggiungere dopo la parola “scorta” le parole “e abbinamento”;
- Dopo il comma 2 aggiungere il comma 3 (e conseguentemente rinumerare tutti i successivi commi):
“Nei casi di cui al comma 2, in alternativa all’uso del taxi di scorta, il Comune può consentire al titolare di licenza di svolgere la propria attività abbinando la licenza ad altra autovettura, purché:
a) i turni di servizio in uso agli operatori interessati siano diversi e non sovrapponibili, anche parzialmente, tra loro;
b) le licenze degli operatori interessati siano state rilasciate dallo stesso comune, salvo il caso di specifico accordo tra comuni integrati nel bacino che abbia delegato ad uno di essi la gestione integrale dei turni di servizio.”

Art. 31
(Stazionamento dei taxi al di fuori delle aree aeroportuali e ferroviarie)

- Comma 1, quarto periodo: sostituire le parole “dei comuni integrati nel bacino che” con le parole “i cui comuni integrati nel bacino”;
- Comma 2, primo periodo: sostituire le parole “ove siano presenti aziende ospedaliere deve essere allestito almeno un posteggio”, con le parole “deve essere allestito almeno un posteggio dotato di dispositivo di chiamata”;
- Comma 2, secondo periodo: sostituire la parola “telefoni” con le parole “dispositivi di chiamata”.

Art. 34
(Organizzazione del servizio presso gli aeroporti dotati di accesso automatizzato alle aree di stazionamento e alle banchine di carico)

- Comma 3, lett. e): dopo la parola “trasferire” aggiungere la parola : “tempestivamente”;
- Comma 6, sostituire la lett. c) con la seguente “c) garantisce la disponibilità di personale addetto al controllo e alla vigilanza, nonché di personale preposto all’incarozzamento degli utenti, che svolge un servizio di cortesia, fra le cui finalità vi sono l’informazione dell’utenza in ordine alle tariffe, alla disponibilità delle vetture e ai recapiti cui indirizzare eventuali reclami. La presenza di personale addetto all’incarozzamento degli utenti è prevista dalla competente società di gestione per entrambi gli scali di Malpensa e Linate. Per i restanti scali del bacino aeroportuale è riservata la facoltà, in capo alle competenti società di gestione, di dotarsi di personale addetto all’incarozzamento;”
- Dopo la lett. c) del comma 6 inserire le seguenti nuove lettere:
“d) può procedere, nelle aree aeroportuali dotate di sistemi di accesso automatizzato, alla sostituzione dei supporti tecnologici nei casi di rottura e manomissione degli stessi dandone tempestiva comunicazione al Comune capoluogo di regione o ai Comuni capoluogo di provincia nei casi di cui al successivo comma 7;
e) può convenzionarsi con i comuni capoluogo di provincia per l’espletamento delle procedure necessarie ai fini dell’attuazione delle previsioni di cui al successivo comma 7.”

Art. 37
(Turni di Servizio)

- Comma 2: sostituire il periodo “La Giunta Regionale, sentita la Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale di cui all’art. 61, definisce con apposito atto la griglia per l’identificazione univoca dei turni del bacino, uguali per tutti gli operatori; nel rispetto di tale griglia ogni Comune determina i turni di servizio, anche in relazione alle esigenze di ambito locale, sulla base dei seguenti criteri:” con il seguente: “La Giunta Regionale, sentita la Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale di cui all’art. 61, definisce con apposito atto la tabella dei turni del bacino, uguali per tutti gli operatori, sulla base dei seguenti criteri:”.
- Comma 2, lett. d): eliminare;
- Comma 2, lett. e) (rinumerato in lett. d) a seguito dell’emendamento precedente), secondo periodo: sostituire le parole “I Comuni devono garantire” con le seguenti parole: “Devono essere garantite”;
- Comma 3: sostituire il comma con il seguente: “I turni di servizio sono determinati da ogni Comune nell’ambito della tabella di cui al comma 2, anche in relazione alle esigenze di ambito locale, e possono essere cambiati decorsi almeno 5 giorni dall’effettuazione dell’ultimo cambio, salvo l’introduzione di apposita strumentazione telematica per il cambio turno”.

Art. 40
(Obblighi generali dei conducenti in servizio)

- Comma 1, lett. m): dopo le parole: “e stupefacenti” aggiungere le seguenti parole: “di cui alla normativa vigente”.

Art. 47
(Reclami)

- Comma 1, secondo periodo: sostituire le parole “30 giorni” con le seguenti parole “3 giorni lavorativi”.

Art. 48
(Rilevazione dati e monitoraggio)

- Comma 1: dopo le parole: “le associazioni” aggiungere le seguenti parole: “degli operatori”;
- Comma 2, secondo periodo: sostituire la parola “sentite” con le parole “in accordo con”;
- Comma 2, secondo periodo: dopo le parole: “e le associazioni” aggiungere le seguenti parole: “degli operatori”.

Art. 50
(Conseguenze della mancata ottemperanza alle condizioni per l’esercizio dei servizi)

- Dopo il comma 7 inserire il seguente nuovo comma 8: “A partire dall’avvio del procedimento e sino alla sua conclusione o alla completa esecuzione dell’eventuale sospensione applicata ai sensi degli artt. 55 e 56, il soggetto interessato non può trasferire la licenza ai sensi dell’art. 16”.

Art. 51
(Ritiro dei contrassegni e della licenza)

- Comma 1: sostituire la lett. a) “con contrassegni di macchina e/o di turno contraffatti o alterati” con la seguente: “a) sprovvista dei contrassegni di macchina e/o di turno o qualora gli stessi siano contraffatti o alterati;”.

Art. 53
(Richiamo)

- Comma 1: sostituire la lett. a) con la seguente: “a) inosservanza caratteristiche auto pubbliche di cui all’art. 23, commi 3, 4 e 5 e all’art. 24, comma 1 lett. b), lett. c) secondo periodo, d), i), j) e k);”
- Comma 1: eliminare la lett. f) (conseguentemente rinominare tutte le lettere seguenti).

Art. 54
(Sospensione dei veicoli adibiti a servizio taxi dall’accesso automatizzato alle aree aeroportuali)

- Rubrica: eliminare la parola “automatizzato”;
- Comma 1: dopo le parole: “sistema tecnologico automatizzato” aggiungere le seguenti parole: “, qualora esistente,” e dopo le parole “dall’accesso automatizzato” aggiungere le seguenti parole: “, qualora esistente,”.

Art. 55
(Sospensione della licenza)

- Comma 3: sostituire i primi tre periodi con il seguente: “In caso di recidiva per violazione di una medesima fattispecie entro 5 anni dall’irrogazione della sospensione, si applica la sospensione precedentemente inflitta maggiorata del 50%, con arrotondamento all’eccesso.”;
- Inserire dopo il comma 3 il seguente comma 4: “In caso di sospensione della licenza di esercizio, nell’ultimo quinquennio di durata complessiva superiore a 60 giorni o, se per un periodo inferiore, di cumulo di 4 sospensioni per mancata ottemperanza alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 dell’art. 56, il Comune invia al soggetto interessato apposita comunicazione con cui lo invita ad astenersi dal commettere ulteriori violazioni pena l’adozione dei provvedimenti di decadenza dalla licenza di esercizio in conformità all’art. 57.”.

Art. 56
(Classi di sospensione)

- Comma 1, Classe 1, alla lett. a): sostituire le parole “un anno” con le parole “due anni”;
- Comma 1, Classe 1, dopo la lett. a) inserire la seguente lett. b): “mancanza segnale luminoso dicitura taxi di cui all’art. 24, comma 1, lett. c), primo periodo” (conseguentemente rinominare tutte le lettere seguenti);
- Comma 2, Classe 2, prima della attuale lett. a) inserire la seguente lett. a): “per la terza inottemperanza della stessa fattispecie oggetto di richiamo nell’arco dei 5 anni” (conseguentemente rinominare tutte le lettere seguenti);

- Comma 2, Classe 2, dopo la lett. b) (da rinominare in lett. c) a seguito della modifica precedente) inserire la seguente lettera d): “rilascio ricevuta incompleta o indecifrabile di cui all’art. 35, comma 7” (conseguentemente rinominare tutte le lettere seguenti);
- Comma 2, Classe 2, sostituire la lett. e) (da rinominare in lett. g) a seguito della modifica precedente) con la seguente: “esposizione di turni con caratteristiche difformi da quelle di cui all’art. 38”;
- Comma 2, Classe 2, dopo la lett. e) (da rinominare in lett. g) a seguito della modifica precedente) inserire la seguente lett. h): “svolgimento del servizio con taxi fuori servizio di cui all’art. 39;” (conseguentemente rinominare tutte le lettere seguenti);
- Comma 3, Classe 3, la lett. a) è sostituita dalla seguente: “inottemperanza guida personale o di persona autorizzata alla sostituzione alla guida o alla collaborazione familiare o come secondo conducente di cui agli art. 18, 19, 20 e 27;”
- Comma 3, Classe 3, sostituire la lett. b) con la seguente: “occultamento tassametro, segni distintivi e tabella tariffaria o mancanza contrassegni del turno e tabella tariffaria, di cui agli artt. 24, comma 1, lett. a), f) ed h), e 44, comma 1, lett. g)”;
- Comma 3, Classe 3, alla lett. d) dopo le parole “di scorta” aggiungere le seguenti parole: “o abbinamento”;
- Comma 3, Classe 3, alla lett. e) eliminare le parole “o indecifrabile”;
- Comma 3, Classe 3, alla lett. i) inserire all’inizio le seguenti parole: “richiesta importi superiori al dovuto o;”;
- Comma 4, Classe 4, sostituire la lett. e) con la seguente: “mancanza di tassametro omologato o sprovvisto di sigilli di cui agli artt. 24, comma 1, lett. a) e 25;”;
- Comma 4, Classe 4, eliminare la lett. g), (conseguentemente rinominare tutte le lettere seguenti).

Art. 57 (Decadenza della licenza)

- Comma 1: sostituire le parole “dichiara la decadenza immediata della licenza” con le parole “dichiara, previa comunicazione di avvio del procedimento, la decadenza della licenza”;
- Comma 1, lett. b): sostituire le parole “o perdita dei requisiti soggettivi di cui all’art. 7” con le parole “dei requisiti previsti o mancanza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 7, comma 1, lett. f), g), h), i) e j)”;;
- Comma 1, dopo la lett. d) aggiungere la seguente lett. e): “manomissione del tassametro al fine di alternarne il funzionamento o la determinazione del costo della corsa.”;
- Comma 2, dopo la lett. a) inserire la seguente lett. b) (conseguentemente rinominare tutte le lettere seguenti): “perdita dei requisiti soggettivi di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), c), d) ed e)”.

Art. 60 (Commissione tecnica disciplinare)

- Aggiungere nuovo comma 11: “La Commissione adotta il “Regolamento di funzionamento e di disciplina dei procedimenti della Commissione”, elaborato su proposta del Comune capoluogo di Regione e previo parere obbligatorio della Conferenza del servizio taxi di cui all’art. 61.”.

Art. 61

(Istituzione della Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale)

- Comma 2, lett. b): sostituire le parole “, di cui almeno uno per ciascun ambito provinciale” con le seguenti parole: “assicurando comunque la presenza dell’associazione o del sindacato maggiormente rappresentativo per ciascuna provincia”;
- Comma 4: sostituire le parole “può partecipare” con la seguente parola: “partecipa”;
- Comma 5 sostituire la lett. d) con la seguente: “d) criteri per la determinazione e modifica degli orari massimi di servizio e della tabella dei turni di cui all’art. 37, c. 2, anche su richiesta dei singoli comuni;”.

Art. 63

(Entrata in vigore e disciplina transitoria)

- Inserire dopo il comma 2 il seguente comma 3 : “Per le istanze di integrazione nel bacino presentate da Comuni che, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, avevano già presentato domanda di integrazione ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato “A” della D.G.R. n. VII/11948/2003, così come modificata dalla D.G.R. n. VII/ 20831/2005, il termine di cinque anni di cui all’art. 2, c. 4, num. (i) è ridotto a quattro anni, fermo restando il possesso di tutti gli ulteriori requisiti di cui al medesimo art. 2, c. 4.” (conseguentemente rinominare tutti i commi seguenti).

- Si raccomanda altresì, fatte salve le verifiche di sostenibilità giuridica, di inserire all’art. 59 dopo il comma 1 il seguente comma:

“1 bis. Nell’ambito temporale intercorrente tra l’avvio del procedimento e la sua conclusione l’interessato può trasferire la licenza ai sensi dell’art. 16 del presente regolamento”.